

Regione Umbria
Al Presidente della Giunta Regionale
Katuscia Marini
All' Ufficio VIA
E p.c. Al Direttore Lucio Caporizzi
al Coordinatore ing. Luciano Tortoioli

Perugia, 21 settembre 2010

Osservazioni alle INTEGRAZIONI PRESENTATE dalla Provincia di Perugia alla procedura d'impatto ambientale relativa al Progetto d'arginatura del Tevere a Pontevalleceppi.

Non avendo avuto riscontro alla richiesta di accesso agli atti presso l'Ufficio VIA regionale, acquisite solo pochi giorni fa le integrazioni in oggetto per gentile concessione della Provincia, senza peraltro le richieste formulate in sede di Conferenza dei servizi;

Verificato per l'ennesima volta la volontà della Regione di non adire al contraddittorio pubblico, PRIMA DELLA DECISIONE FINALE, con i presentatori del progetto e il PUBBLICO INTERESSATO (secondo la Direttiva CE e il Codice Ambiente corrispondente alla popolazione interessata dall'opera e alle associazioni ambientali nazionali), malgrado nostre ripetute richieste;

Evidenziato che non essendosi le Amministrazioni rese disponibili a un confronto tecnico, non ci è possibile un'analisi più approfondita del progetto;

Riscontrato che il progetto permane nelle sue carenze d'impostazione, di scelte politiche (quali dare priorità alla intoccabilità di proprietà frontiste al fiume e alla urbanizzazione di aree in attuale Fascia di pertinenza fluviale A) che nulla hanno a che vedere con l'interesse pubblico e con una strategia di lungo periodo, peraltro imposta dalle Direttive acque, rischio alluvioni, Habitat;

Ricordato che la realizzazione di un argine aumenta il rischio a valle perché riduce la laminazione del territorio: anche se 1,7 km cambiano poco, visto che si persevera a intervenire in questo modo su tutto il bacino umbro, il rischio è rilevante;

Non possiamo che esprimere il totale dissenso a tale progetto che, per quanto già segnalato nelle precedenti osservazioni (che rimangono tutte valide), non avrebbe nemmeno dovuto essere esaminato dalla procedura di VIA in quanto non rispetta i requisiti minimi richiesti dal Codice Contratti pubblici per i progetti Definitivi.

Continuare a proseguire con "toppe" su un sistema idrogeologico – morfologico in disequilibrio (vedi il lungo elenco di arginature previste dal programma d'interventi e il sistema fognario, scolante, ecc.) a quale sistema fluviale ed ecologico ci porterà? Sicuramente incoerente con le normative e i piani e molto lontano dagli obiettivi comunitari e dagli stessi enunciati dalla Regione.

Alleghiamo comunque un ulteriore nostro contributo nel merito delle integrazioni presentate dalla Provincia.

Le Associazioni

Legambiente

WWF

Comitato Molini di Fortebraccio

1. Inadeguato rispetto Codice Contratti. Lasciando notevoli indeterminanze per il progetto esecutivo saranno necessarie varianti in corso d'opera con conseguenti possibili modifiche anche sostanziali (che quindi bypasserebbero le valutazioni autorizzative) e incremento imprevedibile dei costi (col rischio di non fattibilità dell'intero progetto o di sua pericolosa semplificazione).

- Lascia sconcertati il fatto che le scale di rappresentazione degli elaborati grafici del progetto 2003 siano di maggior dettaglio dell'attuale (es.: sezioni trasversali al 2003 scala 1:200, al 2010 scala 1:500, e le stesse planimetrie). Inoltre, mancano sezioni di progetto in corrispondenza di criticità che andrebbero risolte e rappresentate in sede di definitivo. Ribadiamo quindi che questo progetto non ha le caratteristiche minime prescritte per il livello di progetto definitivo, e come tale doveva essere non accettato alla procedura di VIA e **non deve essere accettato dalla conferenza dei servizi**.
- Comunque, l'affermazione che gli approfondimenti in fase esecutiva "non andranno a modificare in maniera sostanziale il progetto definitivo" andrebbe circostanziata, definendo ciò che non può in ogni caso essere disatteso, pena la riconduzione alla VIA, o sospensione dei lavori se fatti in corso d'opera, e quantificata in termini economici, con assunzione di responsabilità piena.

2. Approfondimenti progettuali.

- Riguardo al canale scolmatore e stazioni di pompaggio, non è descritta la variante apportata al progetto del 2010: la nuova stazione di pompaggio prevista in corrispondenza del nuovo scolmatore sulla linea B del condotto del Fosso di Montalcino, ora è stata prevista in corrispondenza della linea A? I pozzetti riversano acque nere nel suolo? Con quali quantità? È ammissibile con il Piano Acque? E alla fine questo sistema, quanto sarà in grado di smaltire rispetto ai tempi di ritorno di 10 e 20 anni (presi a base di simulazione nel progetto 2010)?
 - Tra canali scolmatori della fognatura e scarichi del fosso di guardia, quante valvole Clapet verranno installate? Quale manutenzione periodica pretendono per funzionare?
 - **Scarichi acque bianche del fosso di guardia**. Incremento del rischio idraulico per tempi di ritorno minori di quelli del progetto arginale (anche sostanziali), a causa di forti ristagni d'acqua sul piano di campagna, che invece oggi drena direttamente fino a piene che lambiscono il ciglio di sponda.
3. Buona parte dei **fenomeni erosivi** che si riscontrano sono determinati da una modalità inadeguata di manutenzione della vegetazione spondale: la rimozione generica di specie arboree determina lo sviluppo incontrollato di specie infestanti (quali in particolare Robinia pseudoacacia) che colonizzano la sponda inibendo la ricrescita di vegetazione autoctona (in particolare salicacee), la quale presenta capacità consolidanti e di difesa naturale dall'azione erosiva, mentre robinie e rovi sono tutt'altro che consolidanti e causano i citati dissesti localizzati.

4. Suolo e sottosuolo

- Premesso che il professionista non si è accorto che il progetto per il quale ha lavorato è presentato come DEFINITIVO, (vedi ultimo capoverso in cui si dice: "per la progettazione definitiva-esecutiva è prevista la conduzione di una campagna geognostica ...")
- **Le prospezioni geognostiche è fondamentale che vengano effettuate in fase di progettazione definitiva (obbligatorio dalle norme sulle OOPP)**, in numero adeguato e sui

siti ove è prevista la localizzazione del corpo arginale, altrimenti non si può progettare l'opera e si rischia quanto esposto al primo punto.

- **Valutazioni idrauliche.** Come nel caso precedente, i calcoli idraulici per la stima dei livelli associabili ai tempi di ritorno degli eventi di piena devono essere effettuati con adeguato dettaglio sulla base di modellistica quantitativa, non empirica-qualitativa, rilevando un numero sufficiente di sezioni, profilo longitudinale, calcoli idrologici. Altrimenti si rischiano di spendere soldi pubblici e gravose implicazioni territoriali, senza sapere bene a che cosa e quanto serve l'opera e se e quanto risolverà la sicurezza degli abitanti.

5. **Ambiente idrico** – Approfondimenti.

- Dare atto “del posizionamento planimetrico dell'argine in funzione dei descritti limiti economici e di mantenimento della fascia tampone boscata nonché dell'integrità delle aree private”, come se queste SCELTE non siano in discussione, lo riteniamo scorretto per i seguenti motivi:
 - Non ci sono state, come denunciato nelle osservazioni precedenti, effettive (ai sensi del Codice Contratti e suo Regolamento) alternative documentate e quantificate tali da renderle confrontabili in una corretta analisi costi-benefici, o meglio multi-criteri.
 - Il mantenimento della “fascia tampone boscata”, peraltro non identificata né caratterizzata come tale, non è dimostrato che sarà garantita dal progetto, come sopra segnalato.
 - L'integrità delle aree private è prima di tutto una scelta politica, non tecnica, di cui non si ha documentazione (come già denunciato) e in aperto contrasto con le normative vigenti.
- Fascia C – Le interferenze con il reticolo di scolo minore e con la rete fognaria risulterebbero vulnerabili anche per scenari più frequenti dei cinque centennali.
- “Ferma restando la bontà di quanto proposto dalle varie associazioni in merito alla possibilità di diversi interventi di mitigazione, si ricorda che a fronte del finanziamento disponibile, il progetto è stato redatto ai sensi dell'art.33 delle NTA del PAI”, ecc.:
 - Come già enunciato nelle precedenti osservazioni, i costi dei diversi interventi di mitigazione a livello di bacino vanno commisurati a livello di un'analisi multi-criterio a scala di bacino.
 - Se per mitigazione si intende l'arretramento dell'arginatura, abbiamo proposto modalità che non comporterebbero maggiori costi, neppure gli espropri: ma non sono mai state prese in considerazione.
 - L'affermazione che “Le norme di attuazione della pianificazione di bacino e le disposizioni regionali per l'attuazione del Piano (...) senza tuttavia dettare condizioni relative alle soluzioni progettuali anche in termini di tracciato” è contraddetta dalla stessa citazione che la precede dell'art.33 che “prevede che le opere idrauliche di difesa idraulica siano dimensionate per l'estensione areale delle zone classificate a rischio R3 o R4”, oltre che da quanto già citato del PAI nelle osservazioni precedenti (concertazione per l'ampliamento che comprenda fasce A oltre le aree R4, R3, ecc.).

- In relazione alle **DISTANZE**, “la fascia A comprenderà sempre e comunque almeno l’alveo e i 10 m in sinistra e destra idraulica”: **quindi SE NE DOVREBBE CONCLUDERE CHE l’argine progettato DEVE AVERE IL SEDIME comunque OLTRE TALE MISURA**

6. **Approfondimento Quadro programmatico**

- La copiatura infinita delle normative e tutele non assolve lo Studio di impatto se l’unica valutazione è: “l’intervento risulta compatibile anche in virtù del fatto che esso si configura come opera di interesse pubblico (opera di difesa idraulica) e priva di alternativa”.
- In primo luogo **“anche”** presuppone sia state fatte altre valutazioni positive, di cui non si ha traccia.
- In secondo luogo il fatto che sia classificata “di interesse pubblico”, poco significa sulla valutazione del se e come e dove debba essere realizzata.
- **“priva di alternativa”**: è un’affermazione azzardata, in quanto sono anni che chiediamo di valutare le alternative, che invece esistono, sia a livello di bacino che della stessa configurazione dell’argine

7. **Valutazione d’incidenza**

- Nella VINCA si dichiara che "a parte la presenza dell'ecosistema fluviale, non si rileva la presenza di habitat significativi". E' come dire che al museo degli Uffizi, a parte la presenza di gran parte delle maggiori opere rinascimentali, non si ravvisano quadri di valore, e quindi non è meritevole di tutela... In uno studio ufficiale per un'opera pubblica di questa portata, non si possono accettare affermazioni così clamorosamente insensate!
- Poi si dice che comunque questi habitat non significativi, composti da robinie e pioppi, in quel contesto rappresentano una preziosa valenza ecologica (valenza ecologica le robinie? Semmai indice di degrado ecologico! Ma con quale professionalità si può concepire un'asserzione del genere!?)
- Per cui si ritiene di dover applicare prescrizioni di salvaguardia, a tali robinieti e non all'ecosistema fluviale!??
- Infine anche le misure di mitigazione non c'entrano nulla con la limitazione dell'impatto, nemmeno sulla fascia riparia, in quanto l'argine, verificando meglio sul posto, in molti casi dovrà prevedere l'abbattimento delle piante e comunque, come già evidenziato, non è consentita la piantagione né sullo stesso né lungo le fasce adiacenti (fino a 4 metri da ciascun piede).
- Neppure il tavolato di protezione indicato nella Tav.3.2, che peraltro sarebbe una soluzione molto parziale, non è fattibile nel modo rappresentato e anche se lo fosse non otterrebbe il risultato atteso, anzi peggiorerebbe la condizione della fascia vegetale (tranciamento degli apparati radicali e conseguenti indebolimento e instabilità).
- Rinaturalizzazione. Anzitutto piantare un po' di vegetazione non significa rinaturalizzare. Poi, sempre per il TU sulle acque, non è possibile introdurla entro i 4 metri dal piede dell'argine. Bisognerebbe quindi collocarla più in là verso la campagna, quindi prevedere un esproprio di almeno una decina di metri in tutto, a cui si aggiungono i 10 metri dall'attuale ciglio di sponda esterna o piede di argine esistente. Ma non si è detto che non possono essere previsti espropri?

- L'argine, così come localizzato, verrebbe a compromettere la fascia vegetale riparia, poiché, sempre per il suddetto motivo, non è consentito l'inserimento di vegetazione entro 4 metri dal piede dell'argine e tantomeno sull'argine stesso, per motivi di mantenimento della sua funzionalità/manutenzione. Anche la fruizione, che beneficia in modo fondamentale della fascia riparia (paesaggio, ombreggiamento, ecc.), verrebbe quindi compromessa e si incrementerebbero problemi di qualità delle acque in alveo.
- L'impatto su ecosistemi e fauna viene dichiarato non rilevante. L'ecosistema fluviale, e quindi il SIC, si fonda su condizioni di qualità e sull'espletamento delle dinamiche ecologiche spazio-temporali di lungo periodo e lungo raggio (funzionalità della rete ecologica, di cui il fiume principale rappresenta la colonna portante). La collocazione di un argine da mantenere libero dalla vegetazione, non solo ridurrebbe o annullerebbe il corridoio ecologico ripario per i suddetti motivi, ma ostacolerebbe l'espletamento di tali dinamiche e, a causa di un'evidente futura tendenza all'urbanizzazione delle aree a rischio declassato, inibirebbe il fondamentale scambio ecologico (oltre che idraulico e geomorfologico) con il territorio circostante.